



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 38

del 19 novembre 2020

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche “**A.S.D. AQUILE CATANZARO**”, nullità iscrizione con CF **03585330792** – decorrenza iscrizione con CF **97092830799**

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3”*;
- VISTA** la nota del 15/09/2020 con la quale il Comitato Regionale FIGC di Reggio Calabria ha chiesto, per conto della “**A.S.D. AQUILE CATANZARO**”, la regolarizzazione della posizione della stessa nel Registro CONI avendo riscontrato una duplice iscrizione in data **05/10/2017** con l'indicazione della Partita IVA **03585330792** e in data **13/08/2020** con l'indicazione del Codice Fiscale **97092830799**;
- RILEVATO** che dal controllo nella Piattaforma del Registro CONI risulta presente l'iscrizione della “**A.S.D. AQUILE CATANZARO**” in data **05/10/2017** con CF **03585330792**, valida sino al 30/06/2018 e rinnovata dalla FIGC per le stagioni sportive in scadenza al 30/06/2019 ed al 30/06/2020 nonché l'iscrizione in data **13/08/2020** con CF **97092830799** valida sino al 30/06/2021;

fm

RILEVATO che l'iscrizione in data **05/10/2017** è stata conseguita dall'associazione con l'indicazione della Partita Iva **03585330792** anziché del CF **97092830799**, quest'ultimo correttamente utilizzato in data **13/08/2020** con la creazione di una seconda iscrizione;

PRESO ATTO del certificato dell'Agenzia delle Entrate, trasmesso dall'associazione, su richiesta del CONI, in data 05/11/2020, dal quale si evince l'attribuzione del Codice Fiscale **97092830799** a far data dal 08/08/2017, a conferma dello stesso sin dalla data di prima iscrizione al Registro (05/10/2017);

RITENUTO che l'iscrizione al Registro della "**A.S.D. AQUILE CATANZARO**" effettuata in data **05/10/2017** mediante indicazione della Partita Iva **03585330792** anziché del Codice Fiscale, valida per le stagioni sportive in scadenza al 30/06/2018, 30/06/2019 e 30/06/2020, quale affiliata FIGC, sia da dichiararsi nulla;

RITENUTO che l'iscrizione effettuata dalla FIGC per lo stesso soggetto in data **13/08/2020** è stata compiuta rispettando l'obbligo dell'inserimento del CF **97092830799**, come previsto dalla normativa in vigore,

DISPONE

- la nullità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dell'iscrizione effettuata in data **05/10/2017** dalla "**A.S.D. AQUILE CATANZARO**", identificata con CF **03585330792**;
- che l'iscrizione in data **13/08/2020** della "**A.S.D. AQUILE CATANZARO**", identificata con il CF **97092830799**, abbia decorrenza dal **05/10/2017**, così riunendosi alla precedente, fermi restando tutti gli altri vincoli di validità previsti dal Regolamento di Funzionamento;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Il Segretario Generale
Carlo Mornati